

Piemonte

L.R. 30 marzo 1988, n. 15 ⁽¹⁾.

Disciplina delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 aprile 1988, n. 14.

[\(2\)](#) Vedi, anche, la Det. reg. 19 febbraio 2020, n. 28.

Art. 8

Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ⁽¹⁶⁾

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico la cui abilitazione all'esercizio è rilasciata dalla Regione mediante accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, n. 1432 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. In caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1 da parte del titolare dell'agenzia, è richiesto il possesso dei medesimi a favore di altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, il quale assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.
3. In caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia propone un nuovo direttore tecnico, entro novanta giorni, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino della conduzione tecnica.
4. Con apposito provvedimento della Giunta regionale è stabilita la disciplina di dettaglio per il percorso professionale, formativo e per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.
5. La Giunta regionale tiene ed aggiorna un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del presente articolo.

(16) Articolo così sostituito dall'art .1, comma 1, [L.R. 27 luglio 2022, n. 12](#), a decorrere dal 29 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo. 1. Al fine di assumere la responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attività che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare: a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell'articolo 2; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. 2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico. 3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 novanta giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore. 4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 è accertato dalla provincia ai sensi del [decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206](#) (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale. 5. In mancanza dei requisiti previsti dall'[articolo 29 del D.Lgs. 206/2007](#), il possesso delle caratteristiche professionali è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame. Per la copertura dei costi organizzativi e gestionali degli esami di idoneità è previsto il ricorso al versamento di una apposita quota di partecipazione a carico dei candidati. 6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è prescritta la dichiarazione inizio attività. 7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo. 8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste

dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229](#)).». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'[art. 8, comma 3, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#) e dall'[art. 7, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 16](#).

Art. 9

Requisiti tecnico-strutturali delle agenzie di viaggio e turismo ⁽¹⁷⁾.

1. L'agenzia di viaggio e turismo, ai fini della presentazione dell'istanza di avvio dell'attività, possiede i seguenti requisiti tecnico-strutturali:

a) disposizione di strutture e attrezzature tecnologiche idonee allo svolgimento dell'attività;

b) in caso di vendita diretta al pubblico, disposizione di appositi locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche interconnessi, al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo;

c) disposizione di apposita insegna resa visibile all'esterno dominante in modo chiaro l'esercizio d'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza; in tal caso, si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229](#)).

[\(17\)](#) Articolo dapprima modificato dall'[art. 8, commi 4-6 e dall'art. 22, comma 1, lettera c\), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#) e poi così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 27 luglio 2022, n. 12](#), a decorrere dal 29 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Accertamento dei requisiti professionali. 1. Per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'[art. 8](#), la Provincia nomina una Commissione esaminatrice composta da: a) la struttura provinciale competente in materia o suo delegato; b) 4 esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dall'Associazione delle Agenzie di Viaggio e Turismo maggiormente rappresentative; c) 1 docente per ciascuna

delle lingue proposte dai candidati; d) 1 funzionario dell'Amministrazione Provinciale che svolge anche i compiti di segretario. 2. Per ciascuno dei membri indicati al comma I, è nominato un sostituto. 3. La Commissione dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere riconfermati. 4. I risultati degli accertamenti sono comunicati alla Regione. 5. La Provincia tiene un elenco di coloro la cui idoneità ad assumere le funzioni e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è accertata ai sensi del presente articolo, nonché di coloro la cui idoneità risulta ai sensi dell'art. 20, comma 3. 6. Ai componenti della Commissione sono corrisposti i compensi nella misura prevista dall'[articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall'[articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).».